

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI AL FONDO PREVEDI**

### **1) Numero dei delegati rappresentanti dei datori lavoro e durata del relativo incarico**

L'Assemblea dei delegati di Prevedi, per la parte che rappresenta i datori di lavoro associati al Fondo Pensione, si compone di 30 delegati effettivi e 30 delegati supplenti. Ciascun delegato supplente può subentrare ad un delegato effettivo solo in caso di sopravvenuta impossibilità e conseguente dimissione di quest'ultimo.

I delegati rappresentanti dei datori di lavoro durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti in base a quanto previsto nello Statuto del Fondo.

### **2) Indizione delle elezioni dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro**

In vista della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per il rinnovo della stessa, informando contestualmente le Organizzazioni datoriali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo medesimo. Conseguentemente il Fondo Pensione pubblica la notizia della indizione delle elezioni nel proprio sito web e la trasmette a tutte le Casse Edili, affinché la diffondano presso le aziende associate.

Entro 3 giorni lavorativi dalla indizione delle elezioni, Prevedi invia alle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo, l'elenco, suddiviso per provincia, delle aziende associate eleggibili nell'Assemblea dei delegati.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili, ai fini dell'elezione dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro, tutti i datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze lavoratori iscritti al Fondo Pensione alla data di indizione delle elezioni.

### **3) Composizione delle liste elettorali**

All'elezione dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro associati concorrono:

3.1) liste di candidati a carattere nazionale presentate congiuntamente dalle Organizzazioni datoriali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo (in questo caso il soggetto proponente è uno solo, corrispondente alle Organizzazioni datoriali istitutive del Fondo che agiscono unitariamente);

3.2) liste di candidati a carattere nazionale presentate da soggetti diversi dalle Organizzazioni di cui al precedente punto 3.1, sottoscritte da almeno il 15% delle aziende associate aventi diritto di voto distribuite in almeno dieci regioni. A tal fine ogni lista deve riportare la denominazione, la partita iva, la provincia in cui è ubicata la sede sociale di ogni impresa sostenitrice, nonché il timbro e la firma del legale rappresentante della stessa.

Il soggetto proponente di cui al punto 3.1 e gli eventuali proponenti di liste concorrenti di cui al punto 3.2 devono presentare due liste, ciascuna composta da 30 candidati eleggibili (in relazione alla necessità di eleggere 30 candidati effettivi e 30 candidati supplenti), in modo che ad ogni coppia di liste corrisponda un solo soggetto proponente.

Ogni coppia di liste dovrà essere convalidata da un responsabile che risponde legalmente in merito alla regolarità e autenticità dei sottoscrittori e dovrà contenere i seguenti dati per ciascun candidato: denominazione e partita iva dell'azienda, cognome, nome e codice fiscale del candidato che rappresenta l'azienda, provincia in cui ha sede legale l'azienda.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.

Le liste dovranno essere trasmesse al Fondo Pensione entro 30 giorni di calendario dalla data di indizione delle elezioni.

### **4) Criteri di votazione**

4.1) Nel caso in cui il Fondo riceva, entro il termine sopra indicato, una sola coppia di liste, le due liste che la compongono verranno messe in concorrenza tramite il voto, in modo che la lista che prenderà il maggior numero di voti in esito alle elezioni costituirà l'elenco dei delegati effettivi, mentre l'altra costituirà l'elenco dei delegati supplenti.

4.2) Nel caso in cui, invece, il Fondo riceva più coppie di liste concorrenti entro la scadenza sopra indicata, verrà richiesto al proponente di ogni coppia di liste di indicare i rispettivi candidati effettivi e supplenti, in modo che ogni coppia di liste diventi una sola lista di effettivi e supplenti: ciascuna lista risulterà quindi composta di 30 membri predefiniti come effettivi e di 30 membri predefiniti come supplenti e concorrerà, tramite il voto, con le altre liste di componenti effettivi e supplenti di altri proponenti.

### **5) Costituzione e compiti della Commissione elettorale**

Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione al Fondo delle liste elettorali, verrà insediata una Commissione elettorale composta da sei rappresentanti delle organizzazioni datoriali di PREVEDI che hanno presentato le liste di cui al punto 3.1 e da uno per ogni eventuale coppia di liste concorrenti.

I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale svolge le seguenti attività:

- verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
- informa i proponenti delle liste elettorali in merito alle liste di candidati validamente presentate in relazione ai requisiti sopra indicati e, nel caso in cui il Fondo riceva più coppie di liste concorrenti, richiede ai singoli proponenti di ciascuna coppia di liste di precisare quali siano i rispettivi candidati effettivi e supplenti, in modo che per ogni coppia di liste diventi una lista unica con evidenza dei rispettivi componenti effettivi e supplenti;

- predisporre la scheda elettorale e le relative istruzioni di voto;
- stabilisce la data di inizio e quella di chiusura delle operazioni di voto da parte degli aventi diritto;
- verifica il risultato della votazione, effettuata secondo la procedura di cui ai prossimi paragrafi;
- proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Fondo pensione e trasmissione alle Casse Edili, affinché le divulgano alle aziende edili;
- invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo e comunica i risultati delle elezioni alle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli Organi del Fondo e alle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo.

Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la ricezione delle liste da parte del Fondo Pensione, quest'ultimo pubblicherà nel proprio sito web la comunicazione di avvio delle operazioni di voto, invitando i datori di lavoro associati a consultare le liste elettorali e ad esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale all'interno dell'area riservata alle aziende dello stesso sito web entro il termine appositamente indicato.

Il Fondo, inoltre, trasmetterà le liste di candidati alle Casse Edili affinché vengano divulgate presso le aziende.

## **6) Modalità di votazione**

La votazione avviene esclusivamente con modalità elettronica, tramite accesso degli aventi diritto al voto all'area riservata ai datori di lavoro nel sito web del Fondo Pensione, in cui sarà presente la scheda elettronica con le liste dei candidati (scheda elettorale).

La scheda rimarrà disponibile per il voto, all'interno dell'area riservata ai datori di lavoro del sito web di Prevedi, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, nel sito web del Fondo Pensione, della notizia di avvio delle operazioni di voto.

La scheda elettronica comprenderà tutte le liste elettorali regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, dei relativi soggetti proponenti.

All'interno della citata area riservata, ogni datore di lavoro avrà la possibilità di trasmettere al Fondo il proprio voto una sola volta, tramite apposita funzionalità elettronica. Il voto verrà esercitato apponendo una spunta elettronica in corrispondenza della lista preferita dal votante, tra quelle riportate nella scheda elettorale elettronica.

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, saranno comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che avrà effettivamente partecipato al voto.

Il voto trasmesso da ciascun datore di lavoro associato verrà registrato in un apposito database, dal quale il Fondo estrarrà apposito "report elettorale" con l'esito delle operazioni di voto effettuate dagli aventi diritto nel periodo temporale compreso tra la data di inizio e quella di fine delle operazioni di voto.

## **7) Scrutinio del voto, attribuzione dei seggi**

Ultimate le operazioni di voto, i componenti della Commissione Elettorale, appositamente convocati dal Fondo, procederanno all'esame dei voti riportati nell'apposito report elettorale sopra richiamato.

La commissione redigerà apposito verbale relativo all'esito del voto, annotando nello stesso:

- il numero dei datori di lavoro associati aventi diritto al voto;
- il numero dei datori di lavoro associati che hanno esercitato il diritto di voto;
- l'elenco delle liste di candidati con evidenza del numero di voti favorevoli a ciascuna di esse.

Il verbale verrà firmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale presenti alla riunione di scrutinio dei voti e depositato presso il Fondo Pensione.

## **8) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti**

La Commissione Elettorale procede, sulla base dei risultati del voto, all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il seguente criterio:

- a) in caso di una sola coppia di liste presentata congiuntamente dalle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo, la lista che ottiene il maggior numero di voti costituisce l'elenco dei delegati effettivi, mentre quella che ottiene il minor numero di voti costituisce l'elenco dei delegati supplenti;
- b) in caso di più liste presentate, secondo i criteri indicati in precedenza, da molteplici soggetti proponenti (vedasi par. 3.2 e 4.2), si applica il seguente criterio proporzionale per la individuazione degli eletti:
  - b.1) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti complessivamente espressi su base nazionale;
  - b.2) si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna di esse (arrotondando il risultato per difetto: ad esempio, un risultato di 12,6 comporta l'attribuzione di 12 delegati);

Qualora, per effetto della distribuzione di cui alle lettere precedenti, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Ad ogni delegato effettivo corrisponde il delegato supplente avente il medesimo numero d'ordine nella relativa lista elettorale (ad esempio: al primo componente della lista dei delegati effettivi corrisponde il primo componente della lista dei delegati supplenti, e così via).

Terminate le operazioni di cui sopra, La Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi del Fondo, le Organizzazioni datoriali interessate, gli eventuali altri soggetti proponenti delle liste sottoposte al voto.

La Commissione Elettorale redige apposito verbale riepilogativo dell'esito del voto.

#### **9) Controllo generale e conservazione della documentazione**

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla proclamazione degli eletti ed essere definiti entro i 3 giorni lavorativi successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.

#### **10) Insediamento nuova assemblea**

Il C.d.A provvede a convocare la nuova assemblea eletta in relazione alle necessità del Fondo Pensione, secondo quanto previsto nello Statuto dello stesso.

#### **11) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica**

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato esso è sostituito dal supplente recante lo stesso numero d'ordine.